SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA ——

N. 4432

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DIANA Lino, BEDIN, ANDREOLLI, ZILIO, GIARETTA, CASTELLANI Pierluigi, D'ALESSANDRO PRISCO, SQUARCIALUPI, PELLEGRINO, PINGGERA, BESOSTRI, MURINEDDU, SARTORI, VIVIANI, PASTORE, RESCAGLIO, MONTAGNINO, CALLEGARO, PASQUALI, CASTELLANI Carla, ZANOLETTI, STIFFONI, LUBRANO di RICCO, NAVA, LAURIA Baldassare, CÒ, RUSSO SPENA, ELIA, D'URSO e MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 2000

Integrazioni e modifiche all'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, recante norme in materia di elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge si propone di modificare una delle norme sulla elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia e dei rispettivi consigli; e precisamente quella che stabilisce l'incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nelle province.

La *ratio* della legge n. 81 del 1993, sul punto, fu quella di evitare il cumulo tra le cariche di consigliere e di assessore, garantendo la distinzione tra le stesse.

Una siffatta impostazione, dopo anni di «rodaggio» della legge, è opinione dei proponenti che debba essere rivista alla luce dell'esperienza che ne ha rivelato il lato negativo, che è quello di non garantire il valore del voto che gli elettori hanno attribuito al consigliere che diventa assessore.

La carica di consigliere comunale e provinciale è elettiva, ed ha come precipua finalità l'amministrazione della cosa pubblica. La carica di assessore invece, è fiduciaria e di nomina del sindaco o del presidente, e come tale può essere revocata in qualunque momento.

Qualora ciò accada, e l'esperienza ha dimostrato che può accadere non di rado, gli eletti della lista che hanno avuto le maggiori preferenze personali rimarrebbero senza rappresentanza in consiglio, e gli assessori nominati e poi revocati sarebbero costretti a «tornare a casa» prima della fine effettiva del mandato che hanno ricevuto dal popolo.

E non è nemmeno escluso che, in caso di revoche ripetute degli assessori, ci si possa ritrovare, una surroga dopo l'altra, a vedere nei consigli comunali e provinciali, al posto di consiglieri ben eletti e che hanno ricoperto per questo la carica di assessore, candidati non eletti che hanno ottenuto consensi minimi.

Ciò equivale a dire che un sindaco ed un presidente della provincia hanno l'implicito potere di togliere ogni senso ai voti con i quali sono stati eletti i componenti dei rispettivi consigli.

E v'è di più: una siffatta norma sottopone ad una forma di condizionamento quotidiano gli assessori ed il loro operato: infatti, costoro sanno bene che qualora la loro delega sia revocata, avendo già perso la carica di consigliere, tornerebbero «a casa», e ciò li costringe ad un atteggiamento quantomeno pedissequo nei confronti del sindaco o del presidente.

Bisogna anche considerare l'irragionevolezza della disparità del trattamento che è riservato invece agli assessori dei comuni con popolazione al di sotto dei 15.0000 abitanti, nei quali è invece legittimo il cumulo delle cariche, come pure avviene nei consigli regionali, per i quali anche, con la recente legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999, è stato ritenuto legittimo il cumulo delle cariche.

La soluzione che si propone quindi è quella di rendere tale incompatibilità solamente temporanea, esistente si, ma solo per il tempo in cui l'assessore resta in carica, rendendo anche il subentro del primo dei non eletti solamente temporaneo con il metodo della sostituzione temporanea, attraverso il regime di supplenza previsto peraltro dall'articolo 22 della stessa legge n. 81 del 1993 per il caso della sospensione di un consigliere dalla carica.

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Il comma 2 dell'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:
- «2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, resta sospeso dalla carica di consigliere dall'atto dell'accettazione della nomina di assessore per tutto il periodo della sua durata; il consiglio, nella prima adunanza successiva all'accettazione della nomina, procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al primo dei non eletti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione».